**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**AI SENSI DELL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

**E DELL’ART. 17 DEL DECRETO CEI “Disposizioni per il diritto alla buona fama e alla riservatezza”**

**concluso tra**

…

**e**

…

In ragione del rapporto in essere le parti hanno ritenuto che i dati personali trattati in esecuzione delle attività oggetto del predetto rapporto verranno gestiti conformemente all’art. 26 Regolamento EU 2016/679 e 17 del Decreto CEI “Disposizioni per il diritto alla buona fama e alla riservatezza” in regime di titolarità congiunta (di seguito “contitolarità”).

Il rapporto di contitolarità si rende necessario al fine di ottimizzare i servizi erogati, garantendo l’uniformità dell’utilizzo dei dati degli interessati ed individuando gli ambiti di intervento e di attività di ognuna delle parti in relazione al trattamento svolto.

Il rapporto di contitolarità avrà ad oggetto le seguenti tipologie di dati:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NATURA DEI DATI** | **CATEGORIE DI SOGGETTI INTERESSATI** | **TIPOLOGIA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

In conformità a quanto stabilito dall’art. 26 Regolamento EU 2016/679 e dell’art. 17 del sopra citato Decreto CEI, le parti, sulla scorta della tabella che precede, disciplinano come segue i rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità.

* la determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento dei dati è effettuata dalle Parti in rapporto di contitolarità;
* l’individuazione della tipologia di dati degli interessati, nonché le relative scelte inerenti al trattamento degli stessi è effettuata dalle parti in rapporto di contitolarità;
* l’individuazione e la nomina dei soggetti autorizzati alla gestione dei dati e del presente accordo è svolta autonomamente da ogni parte nell’ambito della propria struttura;
* la determinazione delle misure tecnico-organizzative (previa analisi dei rischi) e, ove necessario, la valutazione d'impatto sulla protezione, la revisione e l’aggiornamento dei dati sarà effettuata autonomamente dalle parti;
* l’eventuale consultazione preventiva dell'autorità di controllo e la trasmissione dei dati necessari alla medesima sarà effettuata dalle parti in rapporto di contitolarità;
* la nomina di un responsabile del trattamento dei dati personali (DPO – *Data Protection Officer*) e relativi oneri sarà effettuata autonomamente dalle singole Parti, in riferimento sia alle attività svolte in base al presente accordo, sia in relazione alla singole attività di trattamento svolte in autonomia;
* la gestione e la tenuta della documentazione relativa all’adozione delle misure tecnico-organizzative, quale prova da fornire all’autorità di controllo, sarà effettuata autonomamente dalle Parti;
* l’individuazione e la nomina dei responsabili esterni, dei subresponsabili e delle persone autorizzate al trattamento sono effettuate autonomamente dalle Parti e i relativi dati sono conservati presso le medesime, fatti salvi gli obblighi di informazione reciproca derivanti dalla corretta esecuzione del presente accordo;
* la gestione e la tenuta del registro delle attività di trattamento è effettuata autonomamente dalle Parti;
* la notifica all'autorità di controllo in caso di una violazione dei dati personali sarà effettuata da ciascuna parte;
* l’individuazione dei tempi di conservazione dei dati degli interessati viene concordata congiuntamente tra le parti.

**Obblighi per le parti derivanti dall’esercizio dei diritti dell’interessato**

In riferimento all’esercizio dei diritti da parte dell’interessato e degli obblighi conseguenti, le parti stabiliscono la seguente suddivisione degli adempimenti connessi:

* l’eventuale comunicazione del contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità agli interessati sarà effettuata da ciascuna parte;
* l’obbligo d’informazione all’interessato sarà effettuato dalla parte che raccoglie i dati al momento della raccolta;
* l’obbligo di risposta derivante dalle richieste di esercizio dei diritti dell’interessato sarà effettuata dalla parte che avrà materialmente provveduto all’obbligo d’informazione di cui sopra;
* il punto di contatto cui potranno rivolgersi gli utenti finali per qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati, che consegua o sia in qualche modo connessaal presente accordo, verrà fornito dalla parte che raccoglie i dati;
* la comunicazione all'interessato in caso di una violazione dei dati personali sarà effettuata dalla parte che avrà materialmente subito il data breach tramite il responsabile della protezione dei dati personali (DPO).

**Ripartizione interna della responsabilità**

A prescindere da quanto previsto dalla legge in ordine alle responsabilità di natura penale, amministrativa o civile verso terzi, le parti concordano che, nel loro rapporto interno, ciascuna di esse potrà essere ritenuta responsabile unicamente in relazione alle attività rientranti nel proprio ambito di competenza in conformità alla ripartizione interna delle rispettive funzioni, ruoli, obblighi e responsabilità.

**Obbligo di riservatezza**

Le parti, i loro rispettivi dipendenti e collaboratori debitamente autorizzati sono strettamente obbligati a mantenere la riservatezza su tutti i dati trattati.

**Cessazione del rapporto di Contitolarità**

Al termine delle operazioni di trattamento di dati di competenza di ogni singola parte, nonché all’atto della cessazione – per qualsiasi causa – del predetto trattamento da parte di uno o più contitolari, su richiesta e a discrezione dell’altra parte, il contitolare recedente sarà tenuto a:

* restituire al rimanente contitolare i dati oggetto del trattamento;
* provvedere all’integrale distruzione dei dati, ad eccezione dei casi in cui la conservazione degli stessi sia richiesta da norme di legge od altri obblighi (es. fiscali, contabili).

Luogo, data …

Firme dei contitolari

…

…

…